*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 104° — Numero 297**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 15 novembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 •
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI



CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1963, n. 1489.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio di Palermo.**

N. 1489. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio di Palermo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963*
*Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 119.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1490.

**Autorizzazione al Museo storico della guerra di Rovereto a procedere all'acquisto del « Castello di Rovereto ».**

N. 1490. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Museo storico della guerra di Rovereto, viene autorizzato a procedere all'acquisto del « Castello di Rovereto ».

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963*
*Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 121.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1491.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Biagio », con sede nella frazione di Gricignano del comune di Sansepolcro (Arezzo).**

N. 1491 Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Biagio », con sede nella frazione Gricignano del comune di Sansepolcro (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963*
*Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 108.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1492.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Matteo », con sede nella frazione Ortignano del comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo).**

N. 1492. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Matteo », con sede nella frazione Ortignano del comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963*
*Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 109.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1963, n. 1493.

**Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un appartamento, sito in Gorizia.**

N. 1493. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia viene autorizzata ad acquistare l'appartamento di tre camere e servizi, situato al piano terra del fabbricato di nuova costruzione che sorge in Gorizia, via Vittorio Veneto n. 14, di proprietà dell'Impresa costruzioni edili Caselgrandi, al prezzo di L. 3.400.000, per destinarlo a sede del dipendente Gruppo provinciale di detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963*
*Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 124.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1963.

**Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze;

Considerato che il presidente dell'Ente predetto, gr. uff. Igino Cassi, è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il dott. Cesare Matteini è nominato — per un triennio — presidente dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1963

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LEONE

*Il Ministro per l'industria e commercio*
TOGNI

(9566)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1963.

**Approvazione dell'atto modificativo della convenzione stipulata tra lo Stato e la Società italiana degli autori ed editori, in data 28 dicembre 1957, per l'espletamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e di altri servizi accessori.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la lettera del 23 novembre 1962, con la quale la Società italiana degli autori ed editori ha chiesto la revisione dell'aggio ad essa dovuto per la riscossione dei diritti erariali;

Visti il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; il regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589; il decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, e il decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 76, e successive disposizioni, in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse;

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 226;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1109;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1958, che approva la convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori in data 28 dicembre 1957, per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento e alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e di altri servizi accessori, per il periodo 1° gennaio 1958-31 dicembre 1967;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti ipotizzati dall'art. 3 della surrichiamata convenzione del 28 dicembre 1957, per cui si rende necessario procedere ad una revisione della misura dei compensi da corrispondersi, ai sensi dell'art. 2 della predetta convenzione, alla Società italiana degli autori ed editori per i servizi espletati;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' approvato l'allegato atto, sottoscritto in data 3 agosto 1963 dal Ministro per le finanze e dal rappresentante della Società italiana degli autori ed editori, modificativo dell'art. 2, lettera *a*), della convenzione 28 dicembre 1957, stipulata con la predetta Società per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e di altri servizi accessori affidati alla Società italiana degli autori ed editori per il periodo di un decennio dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1967.

Il presente decreto, di cui l'atto surrichiamato è parte integrante, verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 agosto 1963

*Il Ministro*: MARTINELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1963*
*Registro n. 33 Finanze, foglio n. 56*

---

*Norme modificative della convenzione 28 dicembre 1957 stipulata con la Società italiana degli autori ed editori per l'espletamento dei servizi relativi allo accertamento ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli ed altri servizi accessori.*

Ferme restando tutte le altre norme e clausole della convenzione 28 dicembre 1957 stipulata dal Ministro per le finanze con la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, approvata con decreto ministeriale 30 giugno 1958, sono apportate alla stessa Convenzione le seguenti modificazioni:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1963, la lettera *a*) dell'art. 2 della Convenzione stipulata il 28 dicembre 1957 è modificata come segue:

« *a*) sulle riscossioni lorde dei diritti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

all'aggio del 5,75 % (cinque virgola settantacinque per cento) fino alla concorrenza di lire diciotto miliardi di incasso;

all'aggio del 4,75 % (quattro virgola settantacinque per cento) sugli ulteriori dodici miliardi e quindi fino alla concorrenza di trenta miliardi complessivi;

all'aggio del 3,75 % (tre virgola settantacinque per cento) sugli ulteriori incassi ».

Art. 2.

Il presente atto, redatto in triplice esemplare, sarà sottoposto ad approvazione e registrato.

Roma, addì 3 agosto 1963

*Il Ministro per le finanze*
MARTINELLI

*Il presidente della Società italiana degli autori ed editori*
Mario VINCIGUERRA

1) Ufficio registro - Atti privati di Roma - Eseguita registrazione - Gratis, al n. 3721 mod. II vol., addì, 25 ottobre 1963.

(9668)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1963.

**Sostituzione di un membro effettivo del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1962, concernente la composizione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 2402/Co del 2 luglio 1963, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il dott. Enzo Ascenzi quale membro effettivo del Collegio sindacale dell'Ente predetto, in rappresentanza degli iscritti all'Ente medesimo ed in sostituzione del dott. Carlo Ghezzi, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Decretano:

Il dott. Enzo Ascenzi è nominato membro effettivo del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in rappresentanza degli iscritti all'Ente medesimo ed in sostituzione del dott. Carlo Ghezzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1963

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(9484)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1963.

**Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1961, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma numero 1/7553 datata 30 luglio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il sig. Veronese Giuseppe, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., con il sig. Ciucci Benito;

Decreta:

*Articolo unico*

Il sig. Ciucci Benito è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Roma quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., in sostituzione del sig. Veronese Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1963

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(9482)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1963.

**Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna 1963-1964.**

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958, concernente la disciplina dell'importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1949 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, n. 222, concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma nel 1951;

Vista la voce 07.01-A-I-*a*) della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1339 del 21 dicembre 1961;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 16 aprile 1963 concernente l'importazione in esenzione da dazio doganale di un contingente di q.li 90.000 di patate da seme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1963, n. 869, recante modifiche ed aggiunte alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea e conseguenti modifiche alla tariffa doganale nazionale;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tuberi di patate da semina prodotti o provenienti da Paesi per i quali non è, alla data del presente decreto, già previsto il regime « a dogana », è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da seme da altri Paesi, oltre quelli per i quali è già previsto il regime « a dogana », il provvedimento è disposto d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso e possedere i requisiti richiesti delle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

I tuberi debbono essere sani, privi di terra, ben formati e possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 3.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero provenienti da località infestate da Heterodera rostochiensis, Corynebacterium sepedonicum, Synchytrium endobioticum, Coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. cucumeris, E. Fuscula), Phtorimaea operculella e da altri parassiti non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori.

E' altresì vietata l'importazione di tuberi di patate da semina attaccati dagli stessi parassiti animali e vegetali di cui al comma precedente.

Art. 4.

Le spedizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera, debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 4, lettera *c*), del decreto ministeriale 30 ottobre 1957, completato dalle dichiarazioni supplementari e redatto secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 5.

I tuberi debbono essere importati, messi in circolazione in territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome nonchè la sede del produttore.

L'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 2, 3 e 4 è domandata alla Stazione di patologia vegetale di Roma, agli osservatori fitopatologici ed ai Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione e manipolazione, i competenti

organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispongono ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e distribuzione delle patate da seme importate.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi in applicazione del precedente comma e dell'art. 5 renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti ed uffici addetti al controllo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti Organi, le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina sia e non in applicazione del successivo art. 8, non può protrarsi oltre il 15 aprile di ogni anno. La visita fitosanitaria alle patate da seme importate ai sensi del presente decreto dovrà effettuarsi all'atto del loro passaggio per le stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Fortezza, San Candido, Pontebba e Poggio Reale per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia e all'atto dell'arrivo ai porti di Genova, Venezia, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari ed Olbia per quella spedita per via mare, in modo che i prodotti stessi siano sottoposti a controllo prima della loro introduzione nel territorio doganale italiano o dopo avere effettuato il minor percorso possibile nel territorio stesso.

Lo sdoganamento del prodotto, oltre che presso le dogane esistenti nelle stazioni e nei porti anzidetti, potrà avvenire anche presso le dogane di Como e Messina (ferrovia) previa visita fitosanitaria da effettuarsi in conformità di quanto previsto al precedente comma.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che può essere importato per provenienze al di fuori della Comunità Economica Europea, col trattamento daziario previsto alla voce 07.01-A-I-*a*), è fissato per la campagna 1963-64, in q.li 110.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione col trattamento suddetto devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme, e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendono importare patate da seme con le menzionate facilitazioni tariffarie dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare su carta da bollo da Lit. 200, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

*a*) Paese di provenienza;
*b*) zona di produzione;
*c*) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;
*d*) dogana di transito;
*e*) Provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio o della Prefettura attestante che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione prefettizia per il commercio delle sementi rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore, la domanda, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, dovrà indicare il fondo dove sarà effettuata la coltivazione, specificando l'estensione di esso, la località in cui trovasi ubicato e la superficie che sarà investita alla coltura di patate.

La domanda stessa dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare, all'effettivo fabbisogno.

Per i soci di cooperative agricole legalmente costituite la domanda d'importazione col trattamento daziario previsto alla voce 07.01-A-I-*a*) può essere fatta dalla cooperativa cui i soci stessi appartengono. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere corredata dell'elenco dei soci per le cui esigenze aziendali viene effettuata l'importazione fornendo, per ciascuno di essi, le notizie previste dal precedente comma.

La possibilità di prendere in considerazione le domande che perverranno da agricoltori singoli, dalle cooperative e dalle ditte commerciali che non hanno importato patate da semina nell'ultimo triennio, sarà esaminata in relazione al numero ed all'entità delle assegnazioni richieste.

Qualora il richiedente indichi più di una dogana di transito i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intende far transitare per ciascuna dogana.

Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, della autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio con l'estero stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare delle facilitazioni previste dal presente decreto.

Per le partite di patate ammesse all'importazione con trattamento daziario previsto all'art. 8 del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino alla concorrenza del contingente di 110.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico.

A quest'ultimo compete di accertare ai fini del beneficio doganale, la corrispondenza dei requisiti e delle caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1963

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
TRABUCCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
MATTARELLA

*Il Ministro per le finanze*
MARTINELLI

---

**Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'importazione di patate da semina in Italia**

*Servizio per la produzione delle piante di* .

Si certifica che le piante, parti di piante e prodotti vegetali sotto descritti accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo, in (data) da (nome) delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenute a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e malattie dannose alle colture e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fitosanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso.

*Descrizione della spedizione*

Cognome, nome e indirizzo dello speditore
Cognome, nome e indirizzo del destinatario
mezzi di trasporto
luogo di entrata contenuto della spedizione nome botanico (su domanda del Paese importatore) numero e natura dei colli peso kg. marca dei colli
provenienza

*Fumigazione o disinfestazione*
(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data trattamento
durata del trattamento prodotti chimici usati e concentrazione

*Dichiarazioni supplementari*
(da riempire dagli organi competenti del Paese esportatore)

*A*) Dichiarazioni riguardanti l'origine e la sanità del prodotto:

*a*) le colture dalle quali provengono le patate da semina formanti oggetto della presente spedizione sono state riscontrate esenti da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili, quali i coleotteri crisomelidi del genere «Epitrix» (E. Cucumeris, E. fuscula) le virosi che colpiscono le solanacee, la rogna nera (Synchytrium endobioticum); il marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum), e da cisti di Heterodera Rostochiensis e da Phthorimaea operculella;

*b*) il prodotto oggetto della presente spedizione, è esente da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili, quali i coleotteri crisomelidi del genere «Epitrix» (E. cucumeris, E. Fuscula); le virosi che colpiscono le solanacee, la rogna nera (Synchytrium endobioticum); il marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum) da cisti di Heterodera rostochiensis da Phthorimaea operculella;

*c*) per la spedizione di patate da semina di cui trattasi sono impiegati imballaggi nuovi;

*d*) ogni collo è stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale);

*e*) le patate da semina sono prive di terra.

*B*) Dichiarazioni relative alla spedizione:

*a*) varietà delle patate . . . . :

*b*) classifica di riproduzione

*c*) contrassegno dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste .

*d*) numero . . vagone ;

*e*) nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione . .

*C*) Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture.

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo Organo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro)

(L'incaricato del Servizio fitosanitario)

Data . . . . . . . . . . . . .

(9632)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1963.

**Nomina di un membro supplente della Commissione consultiva per le assicurazioni private in rappresentanza del Governo della Regione siciliana.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 78 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449, concernente la composizione della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto l'art. 4 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, con il quale si dispone che un rappresentante del Governo della predetta Regione faccia parte della Commissione consultiva;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 28 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1962, registro n. 8, foglio n. 297, concernente la nomina, per il triennio 1962-1964, dei membri della Commissione consultiva per le assicurazioni private, dal quale risulta la nomina del rappresentante del Governo della Regione siciliana;

Considerato che il Governo della Regione siciliana ha provveduto a designare anche un membro supplente;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione consultiva per le assicurazioni private, quale membro supplente in rappresentanza del Governo della Regione siciliana, il dott. Giuseppe La Cava.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1963

*Il Ministro*: TOGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *ottobre* 1963
*Registro n.* 13 *Industria e commercio, foglio n.* 195

(9565)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1963.

**Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina, numero 14781 datata 14 agosto 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott Volino Alfonso, membro della citata Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti all'Unione provinciale degli agricoltori di Latina posta in liquidazione, con il dott Boffi Giuseppe designato dall'Associazione imprenditori agricoli, che ha assunto la tutela degli agricoltori di Latina in sostituzione della predetta Unione provinciale;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Boffi Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Latina quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti alla Associazione imprenditori agricoli di Latina, in sostituzione del dott. Volino Alfonso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1963

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(9485)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1963.

**Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona, n. 21527 datata 3 agosto 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il sig. Quarantani Franco, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti all'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), con il dott Scirocco Roberto:

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Scirocco Roberto è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla U.I.L., in sostituzione del sig. Quarantani Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1963

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(9481)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1963.

**Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza, n. 28519 datata 22 agosto 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferiti presso altra sede, il dott. Barozzi Sebastiano, presidente della citata Commissione, e il dott. Bruni Francesco, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con l'avv. De Bellis Gaetano e il dottor Magarò Pasquale;

Decreta:

*Articolo unico*

L'avv. De Bellis Gaetano e il dott. Magarò Pasquale sono nominati: il primo, presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza e il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Barozzi Sebastiano e del dott. Bruni Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1963

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(9487)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1963.

**Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lucca numero 11695 datata 7 agosto 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Niccolai Luciano, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. Martinelli Vittorio;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Martinelli Vittorio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca quale funzionario incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza in sostituzione del dott. Niccolai Luciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1963

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(9483)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1963.

**Sostituzione del liquidatore e ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba, con sede in Roccapalumba (Palermo), in liquidazione ordinaria.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei soci in data 14 maggio 1944, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba (Palermo);

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1961, col quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il predetto liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Rilevata inoltre l'attuale carenza del Collegio sindacale della predetta Cassa, e ritenuta quindi la necessità di procedere alla sua ricostituzione ai sensi della norma da ultimo citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giacomo Del Guercio è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba (Palermo), in liquidazione ordinaria.

Il dott. Francesco D'Alia è nominato presidente del Collegio sindacale ed i signori prof. Francesco Gravante e prof. Stefano Mannino sono nominati sindaci effettivi della Cassa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1963

*Il Ministro*: COLOMBO

(9464)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1963.

**Approvazione del regolamento organico 1° gennaio 1963 per il personale di Stato Maggiore navigante delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia ».**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge in data 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito, con modificazione, nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, col quale è stato stabilito il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale e sono state costituite, per l'esercizio di tali linee le Società anonime di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Tirrenia » e « Adriatica »;

Visto il regio decreto-legge in data 26 dicembre 1936, n. 2164, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1096, contenente norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Visto l'art. 7 del suindicato regio decreto-legge del 26 dicembre 1936, n. 2164;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1937, con cui è stato approvato il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante delle Società anonime di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Tirrenia » ed « Adriatica »;

Considerato che al regolamento organico succitato, sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla formulazione di un nuovo regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante delle Società di navigazione sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il regolamento organico 1° gennaio 1963 per il personale di Stato Maggiore navigante delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia ».

Art. 2.

Il regolamento organico approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1937, di cui è cenno nella premessa, con le successive modifiche ed integrazioni emanate fino al 1° gennaio 1963, viene pertanto abrogato.

Roma, addì 21 ottobre 1963

*Il Ministro*: DOMINEDÒ

(9569)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1963.

**Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio delle provincie di Genova, Imperia, Savona e Pavia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo in data 11 dicembre 1936, nonchè i propri decreti in data 27 novembre 1948, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962 e 13 marzo 1963, coi quali l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle Province piemontesi e della Val d'Aosta, nonchè nel territorio di alcuni Comuni delle province di Pavia, Genova, Imperia e Savona;

Vista la domanda presentata dallo stesso Istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa all'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, col decreto del Capo del Governo in data 11 dicembre 1936 e coi propri decreti in data 27 novembre 1948, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962 e 15 marzo 1963, di che in premessa, è estesa all'intero territorio delle province di Genova, Imperia, Savona e Pavia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1963

*Il Ministro*: COLOMBO

(9460)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1963.

**Nomina dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale del 6 agosto 1949, modificato con decreti ministeriali del 25 febbraio 1950, del 20 marzo 1958, del 29 novembre 1960, del 19 maggio 1961 e del 5 ottobre 1962;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1961, con il quale il comm. dott. Nicola Mitolo, che ricopriva la carica di vice presidente della Cassa di risparmio di Puglia, venne nominato presidente in sostituzione del conte Francesco del Balzo di Presenzano, dimissionario, e l'avv. Raffaele La Volpe venne confermato vice presidente;

Considerato che a seguito del decesso dell'avv. Raffaele La Volpe entrambe le cariche di vice presidente sono vacanti;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Samuele De Guido, residente a Mesagne (Brindisi), e l'avv. Domenico Paparella, residente a Bari, sono nominati vice presidenti della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1963

*Il Ministro*: COLOMBO

(9462)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, numero 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9478)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, numero 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934 n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9479)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, numero 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria,

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9480)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1964.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria,

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,60%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9475)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1964.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9474)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9477)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla isti-

tuzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,40%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9476)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

**Approvazione di una opzione a scadenza di capitali in rendite su due teste, presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

Opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente riversibile da applicare alle forme di tipo misto.

Roma addì 31 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9473)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « dell'Agricoltore », con sede in Filetto di Villafranca, comune di Villafranca (Massa Carrara), e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa « dell'Agricoltore », con sede in Filetto Villafranca, comune di Villafranca (Massa Carrara), dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

D'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

La Cooperativa « dell'Agricoltore » con sede in Filetto di Villafranca, comune di Villafranca (Massa Carrara) costituita in data 7 agosto 1955, per rogito notaio Mario Angella, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Tomatis Antonio, residente in Avenza di Carrara (Massa Carrara), via Pisa, 1, ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(9570)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla isti-

tuzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,75 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9588)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

**Classificazione tra le comunali di cinque strade in provincia di Modena.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le delibere n. 107 del 19 luglio 1960 e n. 15 del 9 gennaio 1959 del comune di Finale Emilia e n. 7428 del 13 luglio 1960 del comune di Mirandola, con le quali i suddetti Comuni hanno espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica:

1) « Canaletto-Quattrina », in comune di Finale Emilia;

2) « S. Bianca-Quattrina », parte, in comune di Finale Emilia;

3) « Redona-Cremanina », parte, in comune di Finale Emilia;

4) « Duchessa » dalla strada provinciale Imperiale alla « strada comunale Fruttarola ed Albero » in comune di Finale Emilia;

5) « Maffea » da Cavo alla strada Valli, in comune di Mirandola;

Visto il voto n. 1491, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 23 luglio 1963, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall'art. 7, lettera *a*), della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

Le strade di bonifica:

Canaletto-Quattrina della lunghezza di km. 4+880;

S. Bianca-Quattrina (parte in comune di Finale Emilia fino al confine per Ferrara) della lunghezza di km. 2+960;

Redona-Cremanina (parte in comune di Finale Emilia fino al confine provinciale di Ferrara verso Bondeno);

« Duchessa » della lunghezza di km. 1+000,

sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Finale Emilia (Modena).

Art. 2.

La strada di bonifica « Maffea » della lunghezza di km. 4+347 è classificata comunale ed inclusa nello elenco del comune di Mirandola (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

*Il Ministro*: SULLO

(9517)

---

ORDINANZA MINISTERIALE 20 ottobre 1963.

**Revoca dell'ordinanza di sanità n. 7 del 2 settembre 1963, riguardante le misure profilattiche contro il vaiolo per le provenienze da Budapest (Ungheria).**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Budapest (Ungheria);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista l'ordinanza di sanità n. 7 del 2 settembre 1963;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 7 del 2 settembre 1963, concernente l'assoggettamento delle provenienze dalla circoscrizione di Budapest (Ungheria) alle misure contro il vaiolo, è revocata.

Art. 2.

Gli uffici dei medici provinciali e gli uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1963

*Il Ministro*: JERVOLINO

(9633)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.**

Il 20 settembre 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 2 marzo 1963, n. 526, è stato depositato a Bruxelles, presso il Consiglio di cooperazione doganale, lo strumento di ratifica della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale e degli allegati *A*, *B* e *C*, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

In conformità al disposto del paragrafo 2 dell'art. 16, detta Convenzione e gli allegati *A*, *B* e *C*, entreranno in vigore per l'Italia il 21 dicembre 1963.

(9497)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notai**

Con decreto ministeriale 7 novembre 1963:

Borgna Giuseppe, notaio residente nel comune di Mandas, distretto notarile di Cagliari, è trasfertio nel comune di Cagliari;

Vacca Francesco, notaio residente in Monserrato, frazione del comune di Cagliari, distretto notarile di Cagliari, è trasfertio nel comune di Cagliari;

Imbellone Diodato, notaio residente nel comune di San Gimignano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Spoleto, distretto notarile di Terni.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1963:

Pelosi Bernardino, notaio residente nel comune di Troia, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1963:

Sani Ludovico, notaio residente nel comune di Ficarolo, distretto notarile di Rovigo; è trasferito nel comune di Ferrara;

Erba Vincenzo, notaio residente del comune di Morbegno, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Missaglia, distretto notarile di Como.

(9491)

**Revoca di trasferimento di notaio**

Con decreto ministeriale 7 novembre 1963 è revocato il decreto ministeriale 3 ottobre 1963, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Coraiola Anna Maria nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Malè, stesso distretto notarile.

(9526)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Approvazione parziale del progetto di varianti al piano di ricostruzione di Penne (Pescara)**

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1963, n. 3983, è stato approvato — limitatamente alle varianti numeri 1, 2 e 3 descritte nelle premesse del decreto medesimo — un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Penne, vistato in prima planimetria in scala 1:2000.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che — a norma della legge 6 luglio 1960, n. 678, è stato prorogato fino al 30 giugno 1965.

(9528)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1963, i poteri conferiti all'avv. Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 31 ottobre 1963 al 30 aprile 1964.

(9571)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Messina, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.898.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9652)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1963 (registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 391), il ricorso straordinario prodotto l'8 marzo 1961 dalla prof.ssa Maria Chindemi nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, avverso la decisione dell'8 febbraio 1961, con la quale è stato accolto il ricorso della prof.ssa Maria Antonietta Gattuso inteso ad ottenere l'annullamento della supplenza conferita alla predetta Chindemi per quattro ore settimanali per l'insegnamento della stenografia presso la scuola di avviamento « Venezia-Trento » di Reggio Calabria, è stato accolto.

(9656)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1963 (registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 392), è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 22 marzo 1960 dalla prof.ssa Elisa Chillino nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Catanzaro, avverso la decisione n. 15402 del 7 gennaio 1960, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico dell'insegnante stessa proposto in ordine alla revoca di una supplenza.

(9657)

**Autorizzazione governativa all'Osservatorio astrofisico di Catania ad acquistare un immobile sito in comune di Paternò.**

Con decreto del Prefetto di Catania n. 22267.1.14.6, in data 19 settembre 1963, l'Osservatorio astrofisico di Catania è stato autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 19.196.800, l'immobile sotto descritto, di proprietà del sig. Giuseppe Platania Scammacca:

immobile sito in località « Pinitedda » del comune di Paternò, riportato in catasto alla pag. 7059, foglio n. 3, particelle intere: 9; 75; e particella frazionata 58-c dello stesso foglio per ettari 2,27; nel complesso della superficie catastale di ettari 11,99,80.

(9531)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Repertorio n. 250

**Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Milano da assegnare alla cattedra di fisica nucleare applicata alla medicina.**

*(Annessa al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1963, n. 1434 - « Gazzetta Ufficiale » n. 288 del 5 novembre 1963).*

L'anno millenovecentosessantatre e questo giorno quattordici del mese di marzo in Milano, nella sede della Università degli studi in via Festa del Perdono, 7, innanzi a me, dottor Roberto Buongiovanni, direttore amministrativo della Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 3 novembre 1958 a ricevere, in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della Università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, alla presenza dei signori:

Aldo prof. Perussia;

Leonilde dott.ssa Magri Bellagente, funzionario,

testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti si sono costituiti.

Da una parte

il prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, nella sua qualità di rettore magnifico dell'Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 4 maggio 1962.

E dall'altra

il gr. uff. Giordano Leva, nato a Travedona il 22 aprile 1896, presidente dell'Amministrazione dell'Ospedale di circolo di Varese, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ente stesso, con deliberazione del giorno 8 aprile 1962.

Premesso

che la convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica nucleare applicata alla medicina — approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1824 del 26 dicembre 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1963 — all'art. 7 prevede la istituzione di due posti di assistente di ruolo universitario con l'obbligo da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale di circolo di Varese di assumere a proprio carico il relativo finanziamento, a norma delle vigenti disposizioni;

che, conseguentemente, le autorità accademiche della Università ed il Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di circolo di Varese hanno già approvato nel contesto della convenzione sopra menzionata anche la istituzione dei due posti di assistente di ruolo.

Tutto ciò premesso, tra l'Amministrazione dell'Ospedale di circolo di Varese, rappresentata come sopra e l'Università degli studi di Milano, nella persona del suo rettore, prof. C. Mario Cattabeni si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Ospedale di circolo di Varese affinchè alla cattedra di fisica nucleare applicata alla medicina vengano assegnati due assistenti ordinari, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di due posti di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

*a*) L. 5.200.000 (cinquemilioni duecentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di due assistenti ordinari;

*b*) L. 1.040.000 (unmilionequarantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei sopra accennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nelle ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina dei titolari dei due posti e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, l'Ospedale di circolo di Varese si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Ospedale di circolo di Varese si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei due posti di ruolo di assistente universitario presso la cattedra di fisica nucleare applicata alla medicina.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina dei primi titolari dei due posti di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

*a*) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

*b*) se vengano a cessare in tutto ed in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

*c*) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, i due posti di assistente di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità dell'Ente sovventore.

Art. 7.

Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Milano sarà registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo di sei facciate e nove righe, da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane alle parti, che lo approvano e sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.

*Il rettore dell'Università degli studi di Milano:*
C. Mario CATTABENI

*Il presidente dell'Ospedale di circolo di Varese:*
Giordano LEVA

F.to L. MAGRI BELLAGENTE - F.to prof. A. PERUSSIA, *teste*
*L'ufficiale rogante:* dott. R. BUONGIOVANNI

Registrato a Milano Atti pubblici il 15 marzo 1963 al n. 40234, mod. I, vol. 1429. Esatte Lire *niente*.

*Il direttore:* G. VASSALLO

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 14 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 622,41 | 622,39 | 622,42 | 622,41 | 622,40 | 622,40 | 622,405 | 622,42 | 622,40 | 622,40 |
| $ Can. | 577,48 | 577,40 | 577,70 | 577,70 | 577,10 | 577,65 | 577,65 | 577,55 | 577,65 | 577,60 |
| Fr. Sv. | 144,20 | 144,22 | 144,19 | 144,205 | 144,18 | 144,19 | 144,2075 | 144,20 | 144,19 | 144,20 |
| Kr. D. | 90,07 | 90,10 | 90,135 | 90,155 | 90,12 | 90,11 | 90,145 | 90,12 | 90,11 | 90,11 |
| Kr. N. | 86,97 | 86,96 | 86,99 | 86,985 | 87 — | 86,97 | 86,975 | 87 — | 86,97 | 86,97 |
| Kr. Sv. | 119,87 | 119,94 | 119,93 | 119,935 | 119,75 | 119,88 | 119,93 | 119,85 | 119,88 | 119,88 |
| Fol. | 172,79 | 172,80 | 172,85 | 172,84 | 172,75 | 172,80 | 172,83 | 172,77 | 172,80 | 172,80 |
| Fr. B. | 12,47 | 12,485 | 12,4875 | 12,487 | 12,485 | 12,45 | 12,4865 | 12,47 | 12,48 | 12,48 |
| Franco francese | 127,02 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,10 | 127,02 | 127,01 | 127,02 | 127,02 | 127,02 |
| Lst. | 1741,38 | 1741,50 | 1741,50 | 1741,60 | 1741,375 | 1741,35 | 1741,45 | 1741,50 | 1741,57 | 1741,50 |
| Dm. occ. | 156,53 | 156,54 | 156,56 | 156,565 | 156,52 | 156,53 | 156,55 | 156,53 | 156,53 | 156,55 |
| Scell. Austr. | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,075 | 24,05 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,075 |
| Escudo Port. | 21,71 | 21,71 | 21,73 | 21,725 | 21,70 | 21,72 | 21,71 | 21,71 | 21,72 | 21,71 |

*Media dei titoli del 14 novembre 1963*

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 108,65 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 91,775 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,70 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,75 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,95 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,075 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 99,775 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 99,875 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 100,05 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,45 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,075 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 101,55 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 99,85 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1963

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 622,407 |
| 1 Dollaro canadese | 577,675 |
| 1 Franco svizzero | 144,206 |
| 1 Corona danese | 90,15 |
| 1 Corona norvegese | 86,98 |
| 1 Corona svedese | 119,932 |
| 1 Fiorino olandese | 172,835 |
| 1 Franco belga | 12,487 |
| 1 Franco francese | 127,02 |
| 1 Lira sterlina | 1741,525 |
| 1 Marco germanico | 156,557 |
| 1 Scellino austriaco | 24,072 |
| 1 Escudo Port. | 21,717 |

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1963, registro n. 320, foglio n. 159, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Tonti Antonio avverso il decreto ministeriale 5 giugno 1961 di collocamento a riposo.

(9527)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, con sede in Capaci (Palermo), in liquidazione coatta.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 31 marzo 1939 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Capaci (Palermo) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di che al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 7 aprile 1961 col quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che il predetto commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Rilevata inoltre l'attuale carenza del Comitato di sorveglianza della predeta Cassa, e ritenuta, quindi, la necessità di procedere alla sua ricostituzione;

Dispone:

Il dott. Giacomo Del Guercio è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Francesco D'Alia, prof. Francesco Gravante e prof. Stefano Mannino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci (Palermo), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1963

*Il Governatore:* CARLI

(9468)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso per soli titoli al posto di direttore nel Conservatorio di musica di Palermo

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Palermo (coeff. 700, carriera direttiva).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli Istituti belle arti di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

*c*) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, e documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia firmato dall'interessato dei documenti e titoli prodotti. I titoli che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 200. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200, dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge del 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio, mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per effetto dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato modello 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciata a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno

residenza, in carta bollata da L. 200. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*p*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

*r*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

*s*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di prsentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*t*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'Ente soppresso;

*u*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 della autorità militare;

*v*) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

*y*) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del Capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

### Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

*a*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*b*) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi della legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa o, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

*e*) documento militare;

*f*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto

copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 per l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici od amministrazioni, compresi quella della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1963

*Il Ministro*: Gui

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *ottobre* 1963
*Registro n.* 70, *foglio n.* 339

(9542)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centodue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 44 del 31 ottobre 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a centodue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

**(9574)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per le scienze naturali e chimiche, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 41 del 10 ottobre 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per le scienze naturali e chimiche, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

**(9575)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a undici posti di direttore didattico nella provincia di Bolzano, riservato ad insegnanti elementari di ruolo di madre lingua tedesca.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che, nella Parte 2ª del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 40, del 3 ottobre 1963, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1963, registro n. 63, foglio n. 284, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a undici posti di direttore didattico nella provincia di Bolzano, riservato ad insegnanti elementari di ruolo di madre lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1959.

**(9443)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

### Concorso per le opere d'arte da eseguire presso il nuovo Policlinico di Padova

E' indetto pubblico concorso tra pittori per l'esecuzione di pitture murali (affreschi) da realizzare nell'atrio d'ingresso alle aule del nuovo Policlinico in via Giustiniani.

Le opere d'arte da eseguire consistono in un ciclo di affreschi su circa mq. 110 di pareti di varie dimensioni e posizione, ma sempre accessibili con semplici soppalchi dal piano del pavimento.

Le murature sulle quali dovranno essere eseguiti gli affreschi sono intonacate con una mano di malta di calce di ciottolo.

E' pertanto a carico dell'artista la preparazione dei sottofondi necessari, atti a garantire una perfetta conservazione dell'opera.

Il ciclo degli affreschi sarà assegnato ad un unico artista.

La tematica delle singole pitture murali è libera; devesi tuttavia tenere presente la destinazione dell'edificio a sede di aule e Istituti clinici.

A cura, spese e rischio del concorrente dovranno pervenire all'Ufficio tecnico del Consorzio edilizio dell'Università di Padova - via VIII Febbraio - entro le ore 12 (dodici) del giorno 11 gennaio 1964 i bozzetti in iscala 1:5, un particolare per ogni affresco in iscala 1:2 ed un particolare a fresco in scala al vero. I bozzetti dovranno essere accompagnati da una relazione illustrante la tematica delle opere, ed i lavori che saranno eseguiti per la preparazione dei sottofondi. Quelli che perverranno dopo il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Gli elaborati non dovranno essere firmati, ma contrassegnati da un «motto». I nomi, i cognomi e indirizzi dei concorrenti dovranno essere scritti su un foglio chiuso in busta opaca e sigillata. I concorrenti dovranno includere un certificato di cittadinanza italiana ed una dichiarazione in carta legale da L. 200 con la quale viene attestato che si sono recati sul posto ed hanno preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'opera. La busta dovrà inoltre contenere eventuali titoli atti a dimostrare la idoneità del concorrente. La busta sigillata dovrà essere contrassegnata con lo stesso motto che compare sugli elaborati. Questi porteranno l'intestazione generale: «Opera d'arte da eseguire presso il Policlinico di Padova»; la stessa intestazione sarà ripetuta all'esterno della busta sigillata.

Le buste saranno aperte dopo che la Commissione giudicatrice, di cui in appresso, avrà redatto il verbale di aggiudicazione. I bozzetti verranno esaminati e giudicati da una Commissione costituita secondo le norme dell'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237. Della Commissione farà parte, con funzioni di segretario, anche un funzionario del Consorzio.

Gli artisti-pittori membri della Commissione non possono, nè direttamente nè indirettamente, partecipare al concorso.

La Commissione giudicherà inappellabilmente a maggioranza assoluta; in caso di parità prevarrà il voto di chi la presiede; essa accerterà la regolarità dei documenti presentati e designerà il vincitore compilando una breve relazione.

L'Amministrazione del Consorzio si riserva la facoltà di non dare esecuzione alle opere, qualora la Commissione non ritenesse idoneo nessuno dei bozzetti presentati. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere diversamente a sua discrezione.

Il compenso è stabilito in ragione di L. 70.000 al mq. pari a circa L. 8.000.000.

Nel suddetto compenso sono comprese tutte le spese ed oneri per dare le opere ultimate nonchè l'I.G.E., le spese per la registrazione e la stipulazione della convenzione che sarà redatta per disciplinare i rapporti fra l'Amministrazione e l'artista. Per tutte le spese l'artista non avrà diritto di rivalsa.

Il pagamento sarà effettuato, secondo lo stato d'avanzamento dell'opera, in rate da L. 2.000.000, dedotte la trattenuta del 15% a garanzia e la cauzione del 5% che saranno restituite, senza interessi, ad avvenuta approvazione del collaudo.

L'opera ultimata dovrà riportare il nulla osta da parte della Sopraintendenza alle gallerie di Venezia.

Sul pagamento a saldo sarà trattenuta una aliquota pari al 2% dell'importo contrattuale che sarà devoluta, a' sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, dall'Amministrazione stessa alla Cassa nazionale di assistenza belle arti.

Gli artisti dovranno provvedere a tutti i lavori di assistenza di opere murarie, nessuna esclusa, compresi ponti di servizio, scolpature di intonaci, intonacature speciali per affreschi, ripristino delle tinte, opere di protezione dei pavimenti, fornitura di tutti i materiali occorrenti, sgombero di muriccie e pulizie relative.

I lavori dovranno essere eseguiti unicamente dall'artista affidatario di essi, che sarà pertanto unico responsabile anche per danni eventuali a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa. I medesimi saranno seguiti da una Commissione formata dal rettore-presidente, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico e dal membro critico d'arte della Commissione giudicatrice nominato dall'Amministrazione.

Ai non vincitori non compete alcun premio o compenso, sotto qualsiasi titolo.

Per l'esecuzione dell'opera sarà concesso un periodo di tempo massimo che verrà indicato dalla Commissione giudicatrice e che dovrà essere scrupolosamente rispettato dal vincitore, sotto penalità di L. 5.000 (cinquemila) al giorno.

Le opere dovranno essere eseguite sotto l'osservanza di tutte le leggi e disposizioni in vigore per i lavori da eseguire per conto del Ministero dei lavori pubblici e che si intendono qui integralmente riportate.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite dal bando.

I disegni (piante e sezioni dell'edificio) potranno essere richiesti, dietro rimborso spese, all'Ufficio tecnico del Consorzio direttamente dai concorrenti.

L'esito del concorso verrà comunicato direttamente al vincitore; dopo di che i non aggiudicatari avranno trenta giorni di tempo per richiedere la restituzione dei bozzetti che, altrimenti, saranno trattenuti dall'Amministrazione del Consorzio e conservati all'Università.

Sarà facoltà del Consorzio di esporre al pubblico i bozzetti presentati.

Padova, addì 30 ottobre 1963

*Il rettore-presidente*: GUIDO FERRO

*Il segretario*: Pier G. FABBRI COLABICH

(9532)

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gubbio

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gubbio (Perugia);

Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe, vacante nel comune di Gubbio, nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salvati dott. Arnaldo | punti | 89,36 | su 132 |
| 2. | Leonardi dott. Aldo | » | 82,52 | » |
| 3. | Riccitiello dott. Ciro | » | 81,84 | » |
| 4. | Carlevaro dott. Oscar | » | 79,23 | » |
| 5. | Panebianco dott. Gaetano | » | 77,50 | » |
| 6. | Zambetti dott. Guido | » | 77,19 | » |
| 7. | Lo Iacono dott. Domenico | » | 77 — | » |
| 8. | Armocida dott. Rocco Libero | » | 76,84 | » |
| 9. | Pieschi dott. Antonio | » | 75,95 | » |
| 10. | Colonna Giovanni | » | 75,50 | » |
| 11. | Ferri dott. Raffaele | » | 75,05 | » |
| 12. | Gangi dott. Rosario | » | 74,30 | » |
| 13. | Genovese dott. Stanislao | » | 74,21 | » |
| 14. | Lombardi dott. Antonio | » | 73,81 | » |
| 15. | Curcio dott. Antonio | » | 73,27 | » |
| 16. | Romano dott. Francesco | » | 73,14 | » |
| 17. | Cassano dott. Pasquale | » | 72,80 | » |
| 18. | Baccini dott. Francesco | » | 72,20 | » |
| 19. | Schiltzer dott. Pasquale | » | 70,96 | » |
| 20. | Coppa dott. Gerardo | » | 70,92 | » |
| 21. | Alagna dott. Gaetano | » | 70,75 | » |
| 22. | Sodaro dott. Francesco | » | 70,67 | » |
| 23. | Caruso dott. Antonio | » | 70,58 | » |
| 24. | Xibilia Salvatore | » | 70,20 | » |
| 25. | Di Pietro Giuseppe | » | 70 — | » |
| 26. | Zaccaria dott. Mario | » | 69,38 | » |
| 27. | Belvedere dott. Giuseppe | » | 69,36 | » |
| 28. | Vaccarella dott. Giuseppe | » | 69,08 | » |
| 29. | Fuscà dott. Cesare | » | 68,78 | » |
| 30. | Centro dott. Francesco | » | 68,50 | » |

31. Corvelizza dott. Mario . . . . punti 68,22 su 132
32. Amelio dott. Enrico . . . . » 67,72 »
33. Tollis dott. Aldo . . . . . » 67,40 »
34. Maroncelli dott. Giulio . . . » 66,59 »
35. Finarelli dott. Arnaldo . . . » 66,42 »
36. Scalia dott. Benedetto . . . . » 66,36 »
37. Magli Francesco (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 66 — »
38. Mancini dott. Rocco . . . . » 66 — »
39. Di Campo dott. Michele . . . . » 65,86 »
40. Fedele dott. Antonino . . . . » 65,50 »
41. Romano dott. Pasquale . . . . » 65,06 »
42. Visioli dott. Lino . . . . . » 64,20 »
43. Salani dott. Aroldo . . . . . » 63,63 »
44. Petronio Bartolomeo . . . . . » 63,50 »
45. Scalesse Francesco . . . . . » 63,16 »
46. Russo Luigi . . . . . . . » 62,83 »
47. Facondi Giovanni . . . . . » 62,74 »
48. Flacco Fioravante . . . . . » 62,24 »
49. Dal Fior dott. Domenico . . . . » 62,10 »
50. Ilari Elio . . . . . . . » 60 — »
51. Pastore dott. Ettore . . . . . » 59,50 »
52. Lebuls Assuero . . . . . . » 59,16 »
53. Trapani Leopoldo . . . . . » 58,56 »
54. D'andrea Nicandro . . . . . » 57,33 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(9576)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1963, n. 1169, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a quattordici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1962;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza alla data del 31 dicembre 1962 è costituita come segue:

*Presidente*:
De Carlo dott. Pasquale, vice prefetto.

*Componenti*:
Chimenti dott. Antonio, ispettore generale medico;
Valentini dott. Mario, primario medico dell'Ospedale civile di Cosenza;
Gigli prof. dott. Ugo, docente in clinica chirurgica;
Lanza dott. Carlo, medico condotto di Cosenza.

*Segretario*:
Nociti dott. Domenico, direttore di divisione.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale.

Cosenza, addì 5 novembre 1963

*Il medico provinciale*: CHIMENTI

(9546)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 935 del 25 marzo 1963, col quale è stato bandito pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Considerato che occorre nominare la Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati.

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è così costituita:

*Presidente*:
Ridola dott. Ubaldo, vice prefetto.

*Componenti*:
Lupi dott. Alessandro, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Pampari prof. Dino, primario del reparto di chirurgia asettica dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia;
Molinari Tosatti prof. Pietro, primario del reparto medicina degli Ospedali riuniti di Parma;
Borsatti dott. Ezio, medico condotto.

*Segretario*:
Spampinato dott. Rosario, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Reggio Emilia, addì 28 ottobre 1963

*Il medico provinciale*: LUPI

(9547)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3181 del 10 maggio 1963, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia (Aragona, Canicattì, Casteltermini, Sciacca);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ora Ministero della sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sentiti l'Ordine dei medici ed i Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento è costituita come appresso:

*Presidente*:

Odierna avv. Rosario, vice prefetto.

*Componenti*:

Turchetti prof. Aldo, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;

Nicolosi prof. Gioacchino, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Palermo;

Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;

Giannone dott. Gaspare, medico condotto.

*Segretario*:

Colavolpe dott. Raffaele, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e su quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e su quella della Regione siciliana, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo di quest'Ufficio.

Agrigento, addì 31 ottobre 1963

*Il medico provinciale*: INFURNA

(9445)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1515 del 18 giugno 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia (Bivona, Casteltermini e San Biagio Platani);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ora Ministero della sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Sentiti l'Ordine dei veterinari ed i Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento è costituita come appresso:

*Presidente*:

Odierna avv. Rosario, vice prefetto.

*Componenti*:

Bernardi dott. Antonio, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'Istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Mirri prof. Adelmo, docente d'igiene e polizia veterinaria;

Rotolo dott. Alfonso, veterinario comunale.

*Segretario*:

Colavolpe dott. Raffaele, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e su quella della Regione siciliana, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio e della prefettura di Agrigento.

Agrigento, addì 31 ottobre 1963

(9444) *Il veterinario provinciale*: BERNARDI

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo dell'Ufficio del comune di Argenta.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 221 del 20 maggio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario capo dell'Ufficio del comune di Argenta vacante al 30 novembre 1962;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi sanitari 12 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto presidenziale 10 maggio 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario capo dell'Ufficio del comune di Argenta, vacante al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

*Presidente*:

degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

*Componenti*:

Cardona dott. Loris, veterinario provinciale;

Messieri prof. Albino, docente di clinica medica veterinaria all'Università di Bologna;

Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria all'Università di Bologna;

Cocchi dott. Werther, veterinario comunale.

*Segretario*:

Novielli dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Gli esami si svolgeranno presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Ferrara .

Ferrara, addì 30 ottobre 1963

(9545) *Il veterinario provinciale*: CARDONA

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.